



La riforma delle Professioni contenuta nel DPR n. 137/2012

a cura di Federico Gualandi, Consulente Legale Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Chi si appresta ad esaminare il tema della recente riforma delle professioni sconta, inevitabilmente, il rischio di approntare una trattazione non solo frammentaria e disorganica, ma anche priva di effettive indicazioni su cosa esattamente sia cambiato e come.

Forse così non è per categorie professionali come quelle dei Notai e degli Avvocati alle quali il Legislatore ha inteso dedicare una normativa di maggiore dettaglio destinata ad incidere fin da subito sulla loro pratica lavorativa, ma lo è certamente per quella degli Psicologi.

Infatti, come sarà evidenziato anche in seguito, la maggior parte delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 137/2012 non sono di immediata applicazione poiché rimandano ad atti e regolamenti di futura approvazione. Si tratta di un rinvio che, ad avviso di chi scrive, deve essere letto in chiave “positiva” poiché consentirà di addivenire ad un concreto ed effettivo coinvolgimento delle stesse categorie professionali interessate dalla riforma che saranno direttamente chiamate ad elaborare, tramite i rispettivi Consigli di livello nazionale, propri regolamenti disciplinanti, ad esempio, la formazione.

Ciò premesso, con il presente lavoro si tenterà di fornire un quadro quanto più esaustivo dei temi incisi dalla riforma dando conto, per quanto possibile, di eventuali criticità o difficoltà applicative.

*

In primo luogo, la novità risultata forse più criticata dagli Iscritti riguarda l’obbligo di stipulare un’“idonea” **assicurazione** per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

Si tratta, come noto, di un obbligo già delineato nel D.L. n. 138/2011 e che il D.P.R. n. 137/2012 ha ripreso ed articolato senza però risolvere molti dei dubbi e delle perplessità che erano emersi al riguardo.

Ciò che, invece, è stato chiarito è che non si tratta di un onere di immediata applicazione poiché si stabilisce che esso acquisterà efficacia soltanto ad agosto del 2013. Si è voluto, infatti, prevedere una “moratoria” allo scopo di consentire ai Consigli Nazionali e agli Enti Previdenziali di negoziare “convenzioni collettive” con le compagnie assicurative destinate a garantire prezzi agevolati.

E’ peraltro auspicabile che nell’arco di tempo che ci separa dall’entrata in vigore dell’obbligo in questione possano anche essere risolte le incertezze applicative che, comprensibilmente, hanno spinto molti a rivolersi agli Uffici dell’Ordine per chiedere delucidazioni e indicazioni in proposito.



Non è chiaro, infatti, se esso si applichi a tutti gli Iscritti all'Albo (ovverosia a chiunque sia abilitato all'esercizio della professione e a prescindere dall'effettivo svolgimento della stessa) o soltanto a coloro che effettivamente lavorano come Psicologi.

Vero è che chi non esercita non ha clienti cui arrecare eventuali danni, ma altrettanto vero è che l'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012 si riferisce genericamente ai <professionisti> senza distinzione di sorta.

Sul punto, anche il CNOP ha preso posizione dicendosi contrario ad una previsione "generalista" che potrebbe finire per introdurre un inutile peso in capo a quei circa 40.000 professionisti che, pur mantenendo la propria iscrizione all'Albo, non esercitano in qualità di Psicologi. Pertanto, il Consiglio Nazionale ha affermato che tenterà di affrontare il problema chiedendo agli Organi statali competenti di valutare l'opportunità di esentare coloro che, appunto, non hanno nessun "cliente" che potrebbe trarre vantaggio dalla prescritta assicurazione.

Altro aspetto delicato e meritevole di attenzione è l'estensione dell'obbligo assicurativo anche in capo agli Psicologi che svolgono la propria attività professionale in qualità di dipendenti. In pratica: dovranno stipulare apposita assicurazione anche coloro che, ad esempio, sono dipendenti delle Aziende USL?

Sul punto, occorre subito fare una distinzione tra coloro che svolgono anche attività "in libera professione" e coloro che invece operano esclusivamente in qualità di lavoratori subordinati.

Per i primi, è da ritenersi che l'obbligo in questione sussista poiché non vi è dubbio che la "parte" di attività libero professionale ricada a pieno titolo nella previsione in argomento.

Diverso appare il caso dei secondi per i quali potrebbe ritenersi che l'obbligo assicurativo non sussista. Ciò sulla base di un'ipotesi interpretativa che privilegiasse, rispetto al dato meramente letterale, la ratio della disposizione. Questa, infatti, è espressamente dettata "a tutela del cliente" che, ove provasse di avere subito un danno, dovrebbe avere la certezza di essere adeguatamente risarcito. In caso di Psicologo dipendente, tuttavia, detto risarcimento potrebbe essere richiesto anche al suo datore di lavoro il quale, in quanto tale, verrebbe chiamato in prima battuta al pagamento del danno. Ovviamente, egli potrebbe poi rivalersi a sua volta sul dipendente il quale, allora, potrebbe trarre vantaggio dall'aver stipulato un'assicurazione, ma in questo caso detta stipula sarebbe appannaggio del solo lavoratore e non anche del cliente il quale, in ipotesi, potrebbe già essere stato risarcito dal datore di lavoro.

Si tratta, tuttavia, di una mera ipotesi interpretativa non del tutto esente da perplessità e comunque suscettibile di essere smentita da eventuali chiarimenti e/o prassi applicative che si dovessero consolidare in futuro cui tutti gli Psicologi dovranno prestare la massima attenzione poiché l'inosservanza dell'obbligo assicurativo è, per espressa previsione normativa, suscettibile di determinare una violazione deontologica.

*



Di indubbio interesse è anche la norma dedicata alla **formazione professionale** anche se per la definitiva e concreta attuazione della disciplina ivi prevista occorrerà attendere l'approvazione del relativo regolamento demandato al Consiglio Nazionale.

In proposito, infatti, l'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012 si limita a sancire – a pena di possibile configurazione di illecito disciplinare - *“l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale”* rinviando ad apposita normativa di dettaglio da emanarsi entro agosto 2013 le concrete modalità attuative.

In tale prospettiva con regolamento del CNOP, dovranno essere definiti:

1. le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli Iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli Ordini territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
2. i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
3. il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Si tratta di un adempimento formativo che si affianca a quello dell'“Educazione Continua in Medicina” (ECM) già previsto per i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale e/o per coloro che operano in regime di convenzione e accreditamento con il SSN la cui disciplina è fatta espressamente salva dall'articolo in questione.

In altri termini, come correttamente osservato dal CNOP, la norma sembra prefigurare una duplice modalità di aggiornamento: una, quella dell'ECM, destinata a rimanere immutata rispetto al passato ed una “nuova formazione continua” che sarà disciplinata con apposito regolamento e che verosimilmente riguarderà tutti i professionisti esclusi dalla prima.

Per un compiuto giudizio su tale disposizione occorrerà, quindi, aspettare di conoscere come verrà articolata dal CNOP che in proposito ha già fatto sapere che *“è necessario evitare il rischio che tutto si riduca ad una corsa all'accaparramento di “punti” e “bollini”. Vorremmo poter finalmente parlare di FCP e cioè di Formazione Continua in Psicologia di qualità, costruita sul senso di responsabilità dello stesso professionista. Infine, non va sottovaluta l'esigenza di garantire un'offerta formativa appropriata e possibilmente gratuita ai numerosi Colleghi che non lavorano”*.

*

Benché apparentemente irrilevante per la professione di Psicologo, un qualche accenno deve essere fatto anche a proposito delle nuove disposizioni in materia di **procedimenti disciplinari**. Con queste ultime, il Legislatore ha inteso definire una netta separazione tra l'organo deputato all'esercizio delle funzioni *strictu sensu* amministrative degli Ordini Professionali (tenuta dell'Albo, riscossione della quota, promozione della professione ecc.) e quello tenuto all'esercizio del potere disciplinare che viene



demandato, in primo grado, ai “Consigli Territoriali di disciplina” e in secondo grado ai “Consigli Nazionali di disciplina”, entrambi composti da professionisti diversi (e incompatibili) rispetto a coloro che siedono nei “Consigli Ordinari”.

Ebbene, tali disposizioni non trovano applicazione alle professioni sanitarie e, dunque, nemmeno a quella di Psicologo per la quale però occorrerà chiarire se si potrà continuare a dare applicazione a quanto previsto dalla L. n. 56/1989 o se, al contrario, il fatto di essere annoverate tra le professioni sanitarie dovrà portare all'applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 221/1950 che, appunto, detta tra l'altro le disposizioni concernenti l'esercizio del potere disciplinare per queste ultime.

In tale prospettiva, dunque, ove si finisse per estendere agli Psicologi il citato D.P.R. n. 221/1950, rimarrà ferma la disciplina attualmente prevista per le decisioni disciplinari assunte, per così dire, in primo grado, le quali continueranno ad essere adottate dal Consiglio Regionale dell'Ordine con le forme e le modalità attualmente vigenti; cambierà, invece, l'organo deputato all'eventuale riesame di queste ultime poiché esse dovrebbero essere impugnate non più innanzi al Tribunale Ordinario, ma davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. Si tratta di un organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della Salute, presieduto da un Consigliere di Stato e composto da componenti designati dal Ministro della Salute, nonché da membri designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.

Ad ogni buon conto, in assenza di un espresso provvedimento normativo che ne sancisca l'estensione anche alla professione di Psicologo, è da ritenere che per essa continui a trovare applicazione la normativa attualmente vigente.

*

Infine, un breve accenno meritano le novità introdotte in materia di **“Pubblicità Professionale”** e di **“Albo Unico Nazionale”**.

Con riferimento alla materia pubblicitaria, il Legislatore ha evidentemente inteso proseguire sulla strada della progressiva liberalizzazione già intrapresa nel 2006 con il cd. “Decreto Bersani”.

L'art. 4 del D.P.R. n. 137/2012 stabilisce, infatti, che *“è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni”*. Resta comunque inteso che detta pubblicità debba essere in ogni caso *“funzionale all'oggetto”, veritiera e corretta, rispettosa del segreto professionale nonché non equivoca, ingannevole o denigratoria*.

L'Ordine, infatti, potrà continuare a esercitare il proprio potere disciplinare nei confronti degli Iscritti che violino tali principi, la cui inosservanza potrà anche determinare le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) e dal D.Lgs. n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole.



Per quanto riguarda, invece, il cd. Albo Unico Nazionale va sottolineato che – oltre ad un maggiore coordinamento degli Albi Territoriali che dovranno fornire tempestivamente per via telematica ai Consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo Nazionale – viene introdotta la previsione secondo cui, nella scheda personale dell'Albo di ciascun Iscritto, si dovrà procedere all'annotazione dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati nei suoi confronti.

*

Le considerazioni sopra esposte dovrebbero fornire una panoramica quanto più completa sulle principali novità introdotte dal D.P.R. n. 137/2012 le quali tuttavia, come anticipato nelle premesse, necessitano per una compiuta definizione di ulteriori provvedimenti di dettaglio e degli opportuni chiarimenti che, si auspica, vengano forniti nel più breve tempo possibile.

Ovviamente, l'Ordine non mancherà di darne tempestiva informazione ai propri Iscritti.